

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
(Provincia di Forlì-Cesena)



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile dell'Entrata	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	9
Articolo 15 – Dichiarazione	10
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva	11
Articolo 19 - Sanzioni	11
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 22 – Riduzioni	13
Articolo 23 - Esenzioni	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	15
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	16
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 29 – Affissioni d'urgenza e funebri.....	17
Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo	18
Articolo 31 - Riduzione del canone	18
Articolo 32 - Esenzione dal canone	18
Articolo 33 - Pagamento del canone.....	19
Articolo 34 - Norme di rinvio	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	20
Articolo 35 – Disposizioni generali	20
Articolo 36 - Funzionario Responsabile dell'Entrata	20
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	20
Articolo 38 – Norme particolari per tipologie di esercizi ed attività economiche	20
Articolo 39 – Limiti e condizioni di occupazione per categorie di attività	21
Articolo 40 - Domanda di occupazione	23

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	24
Articolo 42 - Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto	24
Articolo 43 - Obblighi del concessionario.....	25
Articolo 44 - Durata dell'occupazione	26
Articolo 45 - Titolarità della concessione	26
Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione	26
Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione.....	26
Articolo 48 - Rinnovo della concessione.....	27
Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	27
Articolo 50 - Classificazione delle strade.....	27
Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	28
Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone	28
Articolo 53 - Passi carrabili	29
Articolo 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	30
Articolo 55 - Soggetto passivo.....	30
Articolo 56 - Agevolazioni	30
Articolo 57 - Esenzioni	31
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	31
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	32
Articolo 60 - Rimborsi e compensazione	32
Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva	33
Articolo 62 - Sanzioni	33
CAPO V – CANONE MERCATALE	34
Articolo 63 – Disposizioni generali.....	34
Articolo 64 - Funzionario Responsabile dell'Entrata	34
Articolo 65 - Domanda di occupazione relative a mercati e fiere – rinvio -.....	34
Articolo 66 - Soggetto passivo.....	34
Articolo 67 - Versamento del canone	34
Articolo 68 - Agevolazioni	35
Articolo 69 - Norme di rinvio	35

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ad annualità pregresse.
4. Continua ad applicarsi la Vigente Strumentazione Urbanistico-Edilizia Comunale con il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato in allegato al RUE con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile dell'Entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'Entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada che tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale completa dei necessari pareri, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da canone.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 e 2 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili) effettuate a cura degli interessati, l'autorizzazione verrà rilasciata dall'ufficio competente dell'Ente o dal concessionario, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo. Oltre ai divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione è vietata in tutto il territorio comunale:
 - a) La pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli;
 - b) Ogni forma di pubblicità sugli edifici di carattere storico ed in genere in tutti quelli che siano sottoposti a vincolo artistico;
 - c) La pubblicità fonica è vietata dalle ore 22:00 alle ore 8:30 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. E' sempre vietata inoltre in prossimità di Case di Cura e di Riposo, di Ospedali e durante le ore di lezione e di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto, nonché in prossimità di luoghi ove si tengono manifestazioni istituzionali per il periodo di durata delle manifestazioni.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse, fermo restando le

autorizzazioni al volo rilasciate dagli organi competenti. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 19 comma 2, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il concessionario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. G) e 56, comma 2, lettera d) del D.lgs. 285/1992 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera s) del D.P.R. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia; ad ogni modo tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità permanente ed ordinaria.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o

aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 818, della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Per attività economica si intende lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.
3. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare al canone anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Qualora la superficie complessiva dell'insegna ecceda i 5 metri quadrati la stessa sarà da assoggettare a canone per l'intera superficie
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annua approvata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata inferiore all'anno solare, il canone è calcolato applicando la tariffa standard giornaliera, ovvero la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, a mese.
5. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

6. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta all'ufficio competente prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al congruaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Allo scopo e al fine di facilitarne i relativi adempimenti di pagamento, il competente ufficio provvederà ad inviare con congruo anticipo modello di pagamento precompilato sulla base di quanto risultante dalle dichiarazioni presentate.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Bagno di Romagna rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 15 comma 1 del presente Regolamento.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del utente al pagamento rateale.
3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro annui.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi e comprovate situazioni di difficoltà finanziarie, da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2020.
7. E' sempre fatta salva la procedibilità penale da parte dell'Ente per messaggi costituenti ipotesi di reato ai danni dell'interesse pubblico.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, ovvero deliberato dalla Giunta Comunale ed è differenziato a seconda che la superficie sia fino a tre metri quadrati o superiore. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in sosta, compresi i cosiddetti "Camion-vela", di cui all'art. 9 comma 5 del presente regolamento è vietata. In ogni caso tali veicoli verranno considerati come impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.Lgs. 285/92 ed in quanto tali assoggettati al canone sulla Pubblicità ordinaria. Per la pubblicità visiva effettuata con i mezzi di cui al presente comma la tariffa è mensile al mq., si applica per un periodo minimo di 30 gg ed è pari ad un decimo della tariffa prevista per gli automezzi di cui al presente articolo.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura determinata dal competente organo di Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa giornaliera di cui al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata dal competente organo di Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto un canone applicando la tariffa determinata annualmente dal competente organo di Giunta Comunale.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 80%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Bagno di Romagna, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Bagno di Romagna;
- m) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Bagno di Romagna.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dalla Vigente Strumentazione Urbanistico-Edilizia Comunale con il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato in allegato al RUE con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009.
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti e deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti (a livello comunale).
4. La superficie comunale destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 250, con la possibilità di ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di mq. 325.
5. Gli impianti per affissioni dirette, da attribuire a soggetti privati dovranno essere individuati al di fuori degli impianti di cui al comma precedente. La superficie massima degli stessi non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.
6. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 50% degli impianti attualmente esistenti e dovrà essere debitamente autorizzata.
7. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.
8. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile.
9. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari all'80% della superficie disponibile.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bagno di Romagna costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
3. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni per i manifesti aventi carattere commerciale e 5 giorni per i manifesti non commerciali, compresi i funebri.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - 50% per le richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli

- 50% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli
 - 100% per le richieste di affissione di manifesti costituiti da più di dodici fogli
 - 100% per le richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti a tale servizio.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
 6. Le disposizioni previste per il canone di pubblicità si applicano in quanto compatibili anche al servizio di pubbliche affissioni.
 7. Tutti gli aumenti o riduzioni sono da calcolarsi sulla tariffa base deliberata dalla Giunta.

Articolo 29 – Affissioni d’urgenza e funebri

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E’ tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, pari ad Euro 30,00.
2. L’Ente o Concessionario può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, esclusivamente gli annunci e partecipazioni funebri che debbano essere affissi fuori dall’orario di servizio dell’Ente; in questo caso non sarà dovuto il diritto d’urgenza ma esclusivamente il diritto di affissione.
3. L’autorizzazione all’affissione diretta da parte delle Imprese di Pompe funebri dei manifesti di cui al comma precedente è subordinata alla tempestiva comunicazione della nota posizioni dell’affissione stessa, e l’indicazione nei manifesti stessi del periodo esatto di affissione.
4. La mancata presentazione del rendiconto dell’affissione eseguita direttamente (che dovrà avvenire entro il giorno di inizio affissione) o le eventuali irregolarità desumibili dallo stesso o rilevate dall’Ufficio comporteranno, oltre alla rimozione delle affissioni abusive, l’irrogazione da parte dell’Ufficio preposto di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 821, lett. h) della L. 160/2019.
5. In ogni caso la persona fisica incaricata dall’impresa di Pompe Funebri dell’affissione diretta dovrà procedere all’affissione con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l’impianto e senza creare danno ad altri manifesti già infissi già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni modo la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito.
6. L’Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell’affissione o del committente dell’affissione nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell’attività di affissione diretta o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere il prima possibile e comunque non oltre il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'Ente con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 80% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, la cui affissione è richiesta dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 purchè a fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Bagno di Romagna, nel cui territorio sono diffusi i messaggi;
 - d) manifesti relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 32 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Bagno di Romagna e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) i manifesti relativi a festeggiamenti istituzionali, patriottici, religiosi.

Articolo 33 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità compatibili con quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo IV disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate in strade private o aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile dell'Entrata

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno².
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 – Norme particolari per tipologie di esercizi ed attività economiche

1. Il presente articolo disciplina le modalità di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari delle attività sotto elencate, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di riqualificazione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale:

² Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

- a) pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 14/2003 (bar, ristoranti, etc.);
- b) chioschi adibiti a pubblici esercizi o ad attività svolte in forma artigianale di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina, etc.);
- c) attività svolte in forma artigianale (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, etc.);
- d) esercizi di vendita al dettaglio (D.Lgs. n. 114/1998);
- e) l'occupazione di suolo pubblico da parte di Associazioni ed enti non commerciali, inclusi partiti;
- f) altre tipologie di occupazione.

Articolo 39 – Limiti e condizioni di occupazione per categorie di attività

1. I titolari delle attività di cui all'art. 38 a seconda della tipologia di esercizio a cui appartengono, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per la collocazione delle attrezzature di seguito elencate:

- a) Pubblici Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003: è consentita la collocazione delle attrezzature e dei dehors alle condizioni e limiti di cui al *Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di allestimenti temporanei su area pubblica in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 07/04/2014.
- b) Chioschi adibiti a Pubblici Esercizi o ad attività svolte in forma artigiana/commerciale di produzione e vendita di prodotti alimentari (piadina, etc.): è consentita la collocazione delle attrezzature alle condizioni e limiti di cui al *Regolamento per l'installazione dei chioschi* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 21/04/2009.
- c) Attività svolte in forma artigianale (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, etc.).

I titolari delle attività di cui alle lettere b) e c) esercitate in forma artigianale possono avvalersi di un'occupazione temporanea di suolo pubblico nell'ambito della quale è consentito esclusivamente il consumo sul posto dei clienti, qualora sia presente una vendita annessa di alimenti e bevande di cui al D.Lgs. n. 114/98. I provvedimenti di occupazione sono rilasciati sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28/03/1991 n. 112, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993 e del D.Lgs. 30/04/1992 n.485 e relativo Reg.to di Esecuzione. L'occupazione di suolo pubblico dovrà realizzarsi in prossimità del locale, garantendo la maggiore attiguità allo stesso e la superficie concedibile non potrà essere superiore a mq.10, inclusa l'eventuale area privata. La tipologia degli arredi da utilizzare sono quelli individuati all'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.82 del 20/12/2006 e comunque dovranno essere compatibili con il contesto di riferimento.

- d) Esercizi di vendita al dettaglio (D.Lgs. n.114/1998). Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28/03/1991 n. 112, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993 e del D.Lgs. 30/04/1992 n.485 e relativo Reg.to di Esecuzione. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
- e) È consentita la collocazione temporanea di tavolini e gazebo di piccole dimensioni finalizzati alla promozione dell'attività delle Associazioni ed Enti non commerciali,

inclusi i partiti al di fuori del periodo elettorale. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia effettuata dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 ovvero da Parrocchie o Enti di Culto riconosciuti dallo Stato, con riferimento alle aree adiacenti ai cimiteri, e sia finalizzata alla raccolta di fondi in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, la stessa è soggetta alla sola comunicazione da parte degli Enti in argomento, purché l'occupazione sia effettuata nel periodo che include la ricorrenza dei defunti, per un massimo di 10 giorni e per una superficie non superiore a 5 mq. La comunicazione può riferirsi ad una sola postazione per ogni cimitero e deve essere inoltrata, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito dell'Ente.

f) Altre tipologie di occupazioni:

- Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno trecento metri.
- Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in possesso di licenza di tipo B di cui al D.Lgs.114/1998 e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri e comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla Legge Regionale ER n.12/1999 e Regolamento Comunale approvato con DCC n.30 del 28/06/2002 e ss.mm.ii.
- Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
- Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.
- Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
- Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 28 lett. D) del presente Regolamento. Le autorizzazioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di

carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente regolamento Edilizio comunale.

- Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- Le fioriere collocate fuori dai locali aperti al pubblico sono ornamento quando non circondano l'intera area autorizzata.
- Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari

Articolo 40 - Domanda di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 57. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quelle previste alla lettera i) del precitato art. 57.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai precedenti commi, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale va inviata all'Ufficio Protocollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'indirizzo PEC e indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i motivi a fondamento della stessa, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
7. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 10. Nel caso delle occupazioni temporanee autorizzate ed effettuate nell'anno precedente, qualora il soggetto interessato intenda ripeterle con la stessa ubicazione e dimensione, per la medesima durata e nello stesso periodo temporale, la domanda di occupazione si intende sostituita con il pagamento del canone e la compilazione del prescritto modulo di versamento. In tal caso, il Comune può comunque provvedere alla revoca dell'autorizzazione oltrechè nei casi previsti dall'art. 47, anche qualora ritenga non più opportuna la concessione di suolo pubblico di cui trattasi. Il procedimento in ogni caso non può applicarsi nel caso di modifica, anche parziale, dell'area occupata, del soggetto che dà luogo all'occupazione e della durata della medesima.

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale il rilascio degli atti di autorizzazione temporanea. Sono di competenza dell'Ufficio Lavori Pubblici il rilascio degli atti di concessione permanente. E' fatta salva in entrambi i casi la competenza del rilascio dei titoli abilitativi edilizi da parte del competente Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio. Alla vigilanza e controllo dei suddetti titoli anche nei confronti dei terzi, procede l'Ufficio di Polizia Locale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 42 - Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto

1. L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 10 e per i sotto/sovra servizi anni 29,
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi,
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi,
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Le autorizzazioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Articolo 43 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese. A garanzia il Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione;
 - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d. divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e. mantenere in condizioni d'ordine e pulizia l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - f. versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.
3. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Articolo 44 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 45 - Titorarietà della concessione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
 - d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - e) la violazione alla norma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione;
 - f) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione permanente o temporanea senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o, in caso di attività di impresa, la cessazione dell'attività;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 48 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate alle medesime condizioni di occupazione originarie.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari³;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di graduazione della tariffa standard di cui al precedente comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 50 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come di seguito:

1° CATEGORIA

S. Piero in Bagno: P.zza Allende, Via Garibaldi, Via Marconi e Piazza S.Francesco, Via Pascoli, Largo Moutier e P.zza Martiri, Via C. Battisti, Via T. Corzani, Via Battistini fino all'altezza di Via Spadini, Via Cavour, Via Verdi fino all'intersezione con Via del Chiasso

³ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

Bagno di Romagna: Via Manin, Piazza Bettino Ricasoli e Piazza Santa Maria, Via Fiorentina, P.zza Dante, Via della Fonte e Via Palestro

2° CATEGORIA

Le altre Vie dei due Centri abitati

3° CATEGORIA

Tutto il restante territorio

2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^ categoria, le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^ categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con apposita deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce sono articolate nel seguente modo:
 - fino a 12 ore con una riduzione del 12%
 - oltre a 12 e fino a 24 ore con tariffa giornaliera intera
 - fino a 14 giorni con tariffa intera
 - oltre i 14 giorni con tariffa ridotta del 50%

Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a

100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria prevista dalla Giunta. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 53 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 54 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito sempre dalla Giunta Comunale.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁴.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
 - b) dell'80% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

⁴ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

Articolo 57 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) i passi carrabili;
- i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- j) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a due ore;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- l) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore;
- m) occupazioni momentanee di durata non superiore a 48 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- o) occupazioni in occasione di fiere e sagre, organizzate da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione,

l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente del Comune con le modalità e rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del DL 193/2016.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. L'utente è tenuto a comunicare all'Ente l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 per anno solare.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il canone minimo non frazionabile è pari ad Euro 12,00 per autorizzazione.

Articolo 60 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. L'Ente provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nei casi in cui al soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sia stato notificato eventuale avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 con il quale vengano accertate somme dovute per annualità pregresse a titolo di canone e/o relative sanzioni ed interessi ancorché non definitivi, il pagamento viene sospeso e successivamente compensato. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione dell'organo giudiziale

competente. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente.

Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie in quanto compatibile.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00.

Articolo 62 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente. Qualora il ritardo nel versamento sia inferiore a giorni 15 dalla scadenza si applica la sanzione del 10% del canone tardivamente versato.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n°689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. L'Ente, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità già stabilite per le Entrate Tributarie all'art. 20 del regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2020.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 63 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le modalità di svolgimento dei mercati settimanali, sia a cadenza annuale che stagionali sono disciplinate nel Regolamento Comunale “Disciplina del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2002, mentre per le modalità di svolgimento delle fiere si rimanda al Regolamento Comunale “Riordino della disciplina delle fiere” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/04/2014.

Articolo 64 - Funzionario Responsabile dell’Entrata

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 65 - Domanda di occupazione relative a mercati e fiere – rinvio -

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale “Disciplina del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/06/2002 e ss.mm.ii e dal Regolamento Comunale “Riordino della disciplina delle fiere” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/04/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate quadrimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo IV se e in quanto compatibili.